



REGIONE MOLISE

COMUNE DI TERMOLI

PIANO SPIAGGIA COMUNALE (P.S.C.)

Rev.05 – Aggiornamento NOVEMBRE 2018

**RELAZIONE GENERALE
E
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE**



INDICE

Relazione Generale

	Premessa	Pag. 4
1.	Criteria seguiti nell'elaborazione del P.S.C. – Rev.05 – Agg. Novembre 2018	Pag. 5
2.	Zonizzazione dell'arenile	Pag. 9
3.	Contenuto del Piano Spiaggia Comunale – Rev.05 – Agg. Novembre 2018	Pag. 15



Norme Tecniche

	Premessa	Pag. 16
Art. 1	Territorio di applicazione	Pag. 16
Art. 2	Funzioni amministrative del Comune	Pag. 17
Art. 3	Attività turistico-ricreative	Pag. 18
Art. 4	Definizioni	Pag. 19
	Art. 4.1 Spiaggia, lido o litorale e pertinenza	Pag. 19
	Art. 4.2 Impianti ed attrezzature insistenti sull'arenile	Pag. 19
	Art. 4.3 Tipologie di attività e concessioni in relazione alle aree	Pag. 21
Art. 5	Accessi al litorale	Pag. 29
Art. 6	Stabilimenti a terra, a mare e trabucchi	Pag. 29
	Art. 6.1 Stabilimenti a terra	Pag. 29
	Art. 6.2 Stabilimenti a mare	Pag. 33
	Art. 6.3 Trabucchi	Pag. 34
Art. 7	Tipi di opere ed interventi	Pag. 35
Art. 8	Materiali, processi costruttivi e finiture	Pag. 37
Art. 9	Obiettivi del P.S.C.	Pag. 41
Art. 10	Soggetti attuatori	Pag. 41
Art. 11	Durata delle concessioni	Pag. 41
Art. 12	Norme di salvaguardia per i sistemi dunali ed interventi per il potenziamento della vegetazione	Pag. 42
Art. 13	Recepimento delle indicazioni contenute nel Piano Territoriale Paesistico di area vasta (PTPAAV)	Pag. 42
Art. 14	Validità	Pag. 46
Art. 15	Documentazione da presentare per la richiesta di Concessione	Pag. 47



Art 16 Domande di Concessione Giacenti

Pag. **48**



RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

Con Determina dirigenziale n°43 Reg. gen.1040 del 07/08/2008 L'amministrazione comunale del Comune di Termoli in conformità alle vigenti disposizioni in materia , affidava al R.T.P. MARE BLU , l'incarico per redigere il P.S.C. , prevedendo la necessità di adeguare le previsioni di piano e le Norme Tecniche ad esso allegate, agli indirizzi e prescrizioni del P.R.U.A.D.M. approvato con atto consiliare n°167 il 22/05/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Regionale n.202 del 14/07/2008.

Dopo una prima redazione del Piano Spiaggia Comunale, con presa d'atto effettuata con Delibera di Giunta Comunale n° 176 del 12/05/2011, si è provveduto ad un'Aggiornamento del P.S.C. essendo intervenuta l'obbligatorietà ad essere conforme con la Valutazione Ambientale Strategica in corso di redazione da parte della Regione Molise (D.G.R. del 26/01/2009), obbligo intervenuto successivamente alla redazione e presentazione del P.S.C.

La Bozza Preliminare dell'aggiornamento è stata approvata con Delibera di G.C.n° 185 del 19/05/2011 e successivamente con Delibera di G.C.n° 34 del 02/02/2012 a seguito di aggiornamenti richiesti dai tecnici regionali incaricati della redazione della VAS.

La Bozza Preliminare dell'aggiornamento è stata successivamente adottata dal Consiglio Comunale di Termoli in data 11/05/2017 e pubblicata per le osservazioni, le quali hanno avuto risposta con nota del 14/03/2018 e redazione del P.S.C. Rev. 04 di Giugno 2018.

In data 27/07/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n° 28 il Piano Spiaggia di Termoli è stato definitivamente approvato.

La Rev. 05 di Agosto 2018 viene infine emessa come adeguamento per recepire il punto 2bis dell'emendamento approvato in seduta di Consiglio Comunale del 27/07/2018.

In data 28/11/2018 Il presente Aggiornamento alla Rev. 05 delle Norme Tecniche le quali sono state implementate con l'inserimento dell'art. 13. Inoltre si è provveduto all'adeguamento di 5 schede lotti riferite alle aree C1 n° 3 e n° 4, alle aree A2 n° 6 ed n° 7 ed all'area D n° 1, a seguito delle note prot. 51118/2018 del 01/10/2018 e prot. 58484/2018 del 08/11/2018 del Comune di Termoli.



1. CRITERI SEGUITI NELL'ELABORAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.S.C.

I criteri seguiti per l'elaborazione della seguente Rev.05 – Agg. Novembre 2018 del P.S.C., in parte già indicati nelle revisioni precedenti, sono di seguito riassunti:

- Disposizioni per garantire la tutela paesaggistica e lo sviluppo eco sostenibile del demanio marittimo. La realizzazione di nuove strutture, sia fisse che mobili, deve avvenire in modo da limitare il più possibile la chiusura delle visuali verso il mare. La piantumazione di essenze arboree deve avvenire utilizzando essenze autoctone e mantenendo le visuali verso il mare. Negli interventi di realizzazione di nuove strutture ed in quelli di ristrutturazione delle strutture esistenti, devono essere impiegati materiali che si inseriscano armonicamente nell'ambiente marino. Prevedere sconti sui contributi concessori per le concessioni che utilizzano materiali eco-compatibili, facendo riferimento ai vari regolamenti comunali e/o nazionali in materia di sviluppo ecosostenibile.
- Individuazione delle aree per le quali si prevedono interventi di infrastrutture (passeggiate, parcheggi, illuminazione, ecc.), indicate nel Piano come zone F.
- Individuazione dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi.
- Individuazione delle aree demaniali del territorio comunale, classificate in relazione alle caratteristiche localizzative ed altri usi rientranti nella categoria delle finalità turistiche-ricreative.
- I dati delle aree ed i fronte mare individuati per le concessioni demaniali esistenti sono stati desunti dagli atti di concessioni in essere al 2008 e dallo schema di posizionamento speditivo del P.U.AA.DD.MM. approvate dalla Regione Molise e redatte dagli ingg. Iovine – Ragni del 2003. Nel caso di discrepanza tra gli atti hanno fatto fede i dati dello schema di posizionamento speditivo del P.U.AA.DD.MM.
- Individuazione delle tipologie di strutture autorizzabili.
- Individuazione delle aree soggette a ristrutturazione in quanto fortemente erose, indicate nel Piano come zone E. Tali aree sono liberamente balenabili, se non sussiste apposito divieto.



- Il rilascio di provvedimenti (anche per utilizzo di area demaniale da parte di terzi), anche temporanei, sarà effettuato secondo la normativa in essere e sarà valutato in base all'utilizzo richiesto ed allo stato dei luoghi qualora vi siano ripascimenti in atto.
- In particolare il rilascio di provvedimenti temporanei di utilizzo area demaniale, prima dell'approvazione finale del PSC, sarà effettuato annualmente, anche per la stessa area e per lo stesso soggetto terzo.
- Individuazione degli accessi al mare di proprietà comunale o demaniale, confrontandoli con quelli individuati nella prima stesura del P.S.C. e con quelli inseriti nel Piano degli Accessi del 2009.
- Individuazione e definizione di nuovi accessi al mare ricadenti su aree di proprietà comunale e/o demaniale o su aree private non edificate, previa verifica della eventuale concreta attuazione e confrontandoli con quelli individuati nella prima stesura del P.S.C. e con quelli inseriti nel Piano degli Accessi del 2009.
- Sono stati ripristinati gli accessi al mare costituenti aree tampone tra le concessioni demaniali in essere, come dalle schede lotti Regione Molise approvate nel 2003
- Individuazione delle concessioni esistenti con annessi infrastrutture realizzate.
- Si prevede per strutture ricettive esistenti che ne risultino sprovvisti, la possibilità di richiedere al Comune un Concessione demaniale per posa ombrelloni (indicate nel Piano come zone C/2 e solo se ricadenti in area antistante) di grandezza rapportata alle esigenze della struttura alberghiera in conformità alla normativa regionale in materia. Lo stato di fatto viene congelato e le strutture ricettive di futura apertura, se ricadenti in aree antistanti a concessioni C2 non assegnate, avranno gli stessi rapporti e possibilità di terzi.
- E' rispettato il corretto equilibrio tra aree libere e aree date in concessione, così come previsto dalla Legge 27/12/2006 n° 296 art. 1 commi 250/257, a tali aree è riservata una percentuale non inferiore al 30% dell'intero tratto di litorale di rispettiva competenza. In tale calcolo non rientrano le aree date in concessione per trabucchi.
- E' stata inserita la zonizzazione per le concessioni demaniali attuali e per le future riferite ai "trabucchi". La loro regolamentazione ed utilizzo è rimandata alla normativa in vigore.
- Le aree di ripascimento naturale dell'arenile antistante le aree in concessione potranno essere richieste in concessione esclusivamente annualmente e per il solo utilizzo nella sola



stagione balneare tramite presentazione del modello D3 redatto da tecnico abilitato con allegata perizia asseverata, riportante il rilievo dello stato di fatto dell'area delimitata dalla linea di costa (con esclusione dei 5 metri di rispetto), dalla linea di delimitazione concessione (fronte mare) e dal prolungamento dei confini perpendicolari al fronte mare della concessione (nelle schede lotti di ogni concessione sono riportate le direttrici di delimitazioni di tali aree con l'individuazione delle aree). E' espressamente vietata la richiesta di concessione demaniale definitiva di tali aree tramite modello D1. Le domande di concessione temporanea annuale per tali aree possono essere effettuate esclusivamente dal titolare della concessione demaniale confinante.

- Inserimento del Lotto 15 nella tavola di zonizzazione Tav. 7.2 del P.S.C. rispetto alla Rev. 01 trasmessa nel Dicembre 2011, come da richiesta del Comune di Termoli Prot.594 del 09/01/2012.
- Inserimento delle aree di ampliamento laterale per alcune concessioni esistenti, così come indicato nelle schede speditive di posizionamento della Regione Molise
- Modifica del Lotto 8 nella tavola di zonizzazione Tav. 7.2 del P.S.C. rispetto alla Rev. 04 trasmessa in 28/06/2018 da Area C1 in Area C2, in riferimento all'emendamento approvato in seduta di consiglio Comunale il 27/07/2018.
- Redazione delle schede lotti per le aree D ed A2 di progetto.
- Sono riportate le indicazioni in merito alla nota del 12/07/2017 Prot. 30560 inviata dalla Regione Molise al Comune di Termoli riguardanti le aree ricadenti nella Pianificazione del futuro Piano Regolatore Portuale di Termoli in adiacenza al Torrente Rio Vivo.
- Inserimento dell'art. 13 nelle Norme Tecniche ed adeguamento di 5 schede lotti riferite alle aree C1 n° 3 e n° 4, alle aree A2 n° 6 ed n° 7 ed all'area D n° 1, a seguito delle note prot. 51118/2018 del 01/10/2018 e prot. 58484/2018 del 08/11/2018 del Comune di Termoli, che ha interessato la sola regolamentazione di utilizzo per le aree dunali presenti.



2. ZONIZZAZIONE DELL'ARENILE

Nel presente P.S.C. Rev.05 – Agg. Novembre 2018 la zonizzazione dell'arenile è stata elaborata mantenendo la struttura generale e l'impostazione di del P.R.U.A.D.M vigente e tenendo conto sia, ovviamente, delle concessioni demaniali esistenti, sia delle opere pubbliche esistenti ed in progetto, che in parte investono direttamente anche alcune porzioni del demanio marittimo.

La zonizzazione del P.S.C., pertanto, è limitata al porzione di demanio marittimo corrispondente più precisamente con l'arenile destinato all'uso balneare, con una profondità che va dalla linea di riva fino alla dividente demaniale.

Le previsioni del P.S.C. propongono la suddivisione dell'arenile del Comune di Termoli in aree a differenti destinazioni d'uso da assegnare in concessione o da destinare a libero uso da parte dei cittadini ed utenti. Le suddette aree demaniali a differenti destinazioni d'uso, individuate dal P.S.C. sono le seguenti:

1. Zona A1: AREE LIBERE

Aree destinate alla libera fruizione per la balneazione e per il godimento dei beni naturali e prive di strutture stabili.

2. Zona A2: AREE LIBERE (SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE)

Aree destinate alla libera fruizione per la balneazione, ma attrezzate e gestite direttamente o per conto dell'Amministrazione Comunale.

3. Zona B: FASCIA DI RISPETTO

Sono le aree caratterizzate per la presenza di corsi d'acqua, pinete e simili o che sono interessate da progetti di intervento da parte di Enti Pubblici.

4. Zona C/1: AREE PER CONCESSIONI ORDINARIE

Aree destinate alla localizzazione di tutte le attrezzature turistico-ricreative legate alla balneazione ed al mare in genere.

5. Zona C/2: AREE PER CONCESSIONI SPECIALI

Aree destinate alla balneazione, dotate di postazione fisse per ombrelloni e di servizi.



6. Zona D: AREE DI RICREAZIONE

Sono aree complementari, ma sempre finalizzate alla ricreazione e al riposo.

7. Zona E: AREE DI RISTRUTTURAZIONE

Sono quelle aree che, per essere interessate da forti fenomeni erosivi da degrado ambientale, necessitano di un'azione di ristrutturazione e risanamento urbanistico, strutturale e ambientale.

8. Zona F: AREE DI INTERESSE PUBBLICO

Su tali aree sono individuate le opere pubbliche esistenti o in corso di realizzazione o di progettazione.

9. Zona T: AREE PER TRABUCCHI

Sono aree destinate alla localizzazione dei trabucchi.



Di seguito sono riportate tabelle esplicative del calcolo delle aree di Piano ed il quadro riepilogativo totale dei dati del litorale del Comune di Termoli.

TOTALE CONCESSIONI IN ESSERE REGOLARMENTE ASSENTITE			
Ditta	Provvedimento N°	Superficie [mq]	Fronte Mare [ml]
Lido Cala Sveva	2008-9	3.996,00	86,86
Lido Anna	2008-1	7.068,65	84,50
Lido Panfilo	in fase di rinnovo	4.387,50	67,50
Lido Delfino	2008-25	2.520,00	42,00
Lido Medusa	in fase di rinnovo	2.568,60	36,70
Lido delle Sirene	2008-14	4.920,00	82,00
Lido Stella Marina	2008-19	4.022,00	72,00
Lido La Lampara	2008-22	3.247,92	64,00
Lido Mistral	2008-10	4.045,00	56,96
Lido La Perla	2008-20	5.526,00	90,00
Lido Tartaruga	2008-2	2.191,60	97,55
Lido Il Gabbiano	2008-11	2.989,00	101,21
Lido La Vela	2008-17	3.010,00	94,86
Lido La Piovra	2008-16	3.056,00	77,32
Lido Sirena Beach	2008-18	5.137,17	112,73
Lido Blutuff	2008-23	4.287,00	100,00
Lido Alcione	2008,7	5.914,00	80,00
Lido Il Pirata	2008-24	4.375,00	120,00
Lido Le Dune	2008-15	5.498,00	100,00
Lido Aloha	2010-1	1.800,00	60,00
Lido Torre Saracena	2008-3	2.275,00	35,00
Lido Oasi	2008-5	6.240,00	52,00
Lido Cala dei Longobardi	2008-29	8.105,00	79,52
Lido Corallo	2008-12	3.765,64	37,89
Lido Bahia Azzurra	2008-21	4.837,50	52,00
Lido Tricheco	2008-13	5.240,00	57,97
Lido Rosa (BAAGS)	2008-4	4.426,00	60,00
TOTALE C/1		115.448,58	2000,57



TABELLA DI CALCOLO DELLE ZONE C (ex novo) DI PROGETTO		
ZONE C/1		
Lotto N°	Superficie [mq]	Fronte Mare [ml]
3	4.366,75	80,00
4	4.166,73	80,00
15	2.234,75	80
TOTALE C/1	10768,23	240,00
AMPLIAMENTI ZONE C/1		
Lotto N°	Superficie [mq]	Fronte Mare [ml]
5 (Lido Aloha)	454,28	40,0
6 (Lido Torre Saracena)	512,88	65,0
16 (Lido Oasi)	1043,55	9,0
TOTALE AMPLIAMENTI	2.010,71	114,00
ZONE C/2		
Lotto N°	Superficie [mq]	Fronte Mare [ml]
1	3.745,06	59,72
2	3.768,92	80,00
7	1.869,40	100,00
8	6.222,64	70,00
9	6.840,96	70,00
10	4.411,31	100,00
11	3.929,29	80,00
12	4.099,48	80,00
13	3.374,73	60,00
14	1.361,33	40,00
TOTALE C/2	39623,12	739,72
TOTALE C/1+ AMPL.+C/2	52.402,06	1093,72



QUADRO RIASSUNTIVO ZONE C		
ZONE C	Superficie [mq]	Fronte Mare [m]
Concessioni C/1 in essere	115.448,58	2000,57
Nuovi Lotti di progetto C/1	10768,23	240,00
Ampliamenti	2.010,71	114,00
TOTALE C/1	128227,52	2354,57
Nuovi Lotti di progetto C/2	39623,12	739,72
TOTALE C/2	39623,12	739,72
TOTALE C/1+C/2	167.850,64	3094,29



QUADRO RIEPILOGATIVO

Area d'intervento

	Superficie [mq]
Litorale NORD	466.156,86
Litorale SUD	151.366,37
TOTALE	617.523,23

**E' esclusa la linea di costa del Borgo vecchio e l'area portuale di competenza regionale.*

Previsione di Progetto

Quadro di azionamento	Superficie [mq]
Zone A1 (Aree Libere)	221.155,32
Zone A2	36.102,62
Zone B	25.059,94
Zone C/1	126216,81
Ampliamenti Zone C/1	2.010,71
Zone C/2	39623,12
Zone D	23.443,83
Zone E	42.809,30
Zone F	28.766,04
TOTALE	545.187,69

Rapporto % tra superfici in Concessione (C/1+Ampl+C/2) e area totale d'intervento	27,18%	
Rapporto % tra superfici delle Aree Libere (A1) e area totale d'intervento	35,81%	> del 30% (Legge n°296 del 27/12/2006 - art. 1 commi 250/257)



3. CONTENUTO DEL PIANO SPIAGGIA COMUNALE – REV. 05 – AGG. NOVEMBRE 2018

Il P.S.C. Rev.05 – Agg. Novembre 2018 del Comune di Termoli è composta dai seguenti elaborati tecnici:

- **Rel. RN_(ex BP) Rev. 05 – Aggiornamento NOVEMBRE 2018**

Relazione Generale e Norme Tecniche di Attuazione

- **Tav 8.0 NOVEMBRE 2018**

Lotti C1 n° 3 e n° 4, Lotti A2 n° 7 e n°8 e Lotto D n°1

Scala 1:1000

(Le **Tav 4.1 / Tav 4.2 / Tav.4.3 / Tav. 4.4** risultano inalterate rispetto alla Rev. 01 trasmessa a Dicembre 2011)

(Le **Tav 7.1 / Tav 7.2 / Tav.7.3 / Tav. 7.4 / Tav 7.5 / Tav.7.6 / Tav. 7.7 - Rev 05 AGOSTO 2018** rimangono inalterate)

(Le **schede lotti Rev 05 – AGOSTO 2018** rimangono inalterate con l'esclusione dei Lotti C1 n° 3 e n° 4, Lotti A2 n° 7 e n°8 e Lotto D n°1 che vengono sostituiti con questa Rev. 05 – Aggiornamento Novembre 2018)



NORME TECNICHE

PREMESSA

Le presenti disposizioni normative sono parte integrante e sostanziale al Piano Spiaggia Comunale del Comune di Termoli (CB) Rev.05 – Agg. Novembre 2018 (indicato qui di seguito con l'acronimo di P.S.C.), redatto ai sensi dell'art. 10 del Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (indicato qui di seguito con l'acronimo di P.R.U.A.D.M.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 167 del 22 Maggio 2001 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Regionale n° 202 del 14 Luglio 2008.

Il presente P.S.C. definisce e norma le destinazioni d'uso dell'arenile del Comune di Termoli (così come definita dall'art. 28 del codice della navigazione), nonché la fascia di Demanio Marittimo Comunale e sue pertinenze.

IL P.S.C. regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, in conformità al P.R.U.A.D.M. sopracitato.

Si precisa che in alcuni casi gli indirizzi del P.R.U.A.D.M. sono stati ampliati ed adeguati alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale. Saranno comunque oggetto di approvazione finale da parte degli Enti preposti.

Art. 1. Territorio di applicazione

L'ambito territoriale di applicazione del Piano, e quindi delle presenti norme direttive, comprende le aree demaniali marittime di pertinenza del Comune di Termoli. In relazione alla conformazione orografica del territorio di interesse, al posizionamento dei nuclei urbani



relativamente alla fascia costiera di competenza ed alla distanza intercorrente, si individuano le seguenti aree, individuate anche dalle consuetudini locali:

- 1) Zona Sud – Marinelle
- 2) Zona Sud Rio Vivo 1 – Ponte Sei Voci
- 3) Zona Sud Rio Vivo 2 –Circolo Vela Surf
- 4) Zona Nord 1 Centro – Area S.Antonio
- 5) Zona Nord 2 Centro – Area Alcione /Torretta Sinarca
- 6) Zona Nord 3 Villaggi – Grattacielo/Airone/Martur

Sono escluse le aree demaniali marittime classificate di preminente interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione, escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. n°616 del 27/7/1977, identificate dal D.P.C.M. del 21/12/1995 e successive modifiche. Su dette aree, fintanto che non intervenga una revisione normativa, competente alla gestione amministrativa e l'Autorità statale e, per essa, la locale Capitaneria di Porto. Nel caso di revisione normativa, l'Amministrazione Comunale divenuta competente alla gestione amministrativa delle aree menzionate, deve integrare il presente P.S.C. con l'indicazione della loro destinazione d'uso.

Art. 2 Funzioni Amministrative del Comune

Al Comune di Termoli spettano le seguenti funzioni:

- Rinnovo, rilascio e variazione del contenuto delle concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone di mare territoriale a finalità Turistico-Ricreative
- Revoca e decadenza della concessione
- Autorizzazione al subingresso nella concessione, all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie nell'ambito della stessa e per attività occasionali sul Demanio Marittimo
- Anticipata occupazione di zone del Demanio Marittimo



- Nulla-osta per lavori di manutenzione ordinaria e per quanto altro non apporti alterazione sostanziale al complesso della concessione
- Autorizzazione all'estrazione ed alla raccolta di arena e di altri materiali
- Autorizzazione all'emungimento di acqua marina
- Adozione dell'ingiunzione di sgombero ai sensi dell'art.54 del Codice della Navigazione
- Vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale a finalità turistico-ricreative e applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatta salva la funzione di polizia marittima disciplinata dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione, di competenza della Capitaneria di Porto.

Art. 3 Attività turistico-ricreative

Le attività turistiche-ricreative previste nel seguente P.S.C. sono appresso riportate, in modo semplificativo, ma non esaustivo:

- Gli stabilimenti balneari compreso ogni servizio complementare e di supporto, benché non obbligatorio per legge, connesso alla loro conduzione
- I pubblici esercizi di mescita e ristorazione dotati anch'essi di servizi igienici e tecnici di supporto
- Le rivendite di giornali, tabacchi e di tutti i generi commerciali in un qualche modo connessi al turismo ed alla ricreazione
- Il noleggio, la locazione, il rimessaggio e l'ordinaria manutenzione di natanti da diporto
- I servizi sportivi e ricreativi e le loro attrezzature
- Le strutture ricettive all'aria aperta, i campeggi, le terrazze, i belvedere, i giardini pubblici compresi i servizi igienici di pertinenza
- Le piste da ballo, i cinema all'aperto, i piazzali e parcheggi e ogni altro impianto compatibile con l'attività turistico-ricreativa e ad essa connessa

Nelle aree demaniali marittime sono escluse le strutture ricettive all'aria aperta e i campeggi.



Art. 4 Definizioni

4.1 SPIAGGIA, LIDO o LITORALE E PERTINENZA

Il Codice della Navigazione e relativo Regolamento definiscono la spiaggia come quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda.

Ai sensi dell'art. n. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico.

I limiti della spiaggia, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia e dalle delimitazioni verso terra rilevabili sulle tavole tecniche dalla linea rossa tratteggiata.

Si definisce Lido o Litorale quella zona territoriale cui può liberamente giungere l'onda nelle ordinarie mareggiate invernali e che risulta emersa al di sopra del livello di bassa marea.

Costituisce pertinenza ogni manufatto che assuma una qualche rilevanza catastale e che insista su area demaniale marittima.

Ai fini applicativi le zone riportate nelle definizioni di Lido o Litorale e Spiaggia sono quelle riportate nel S.I.D. così come rilevate e censite nel Servizio Regionale.

4.2 IMPIANTI ED ATTREZZATURE INSISTENTI SULL'ARENILE

Per quanto attiene al TIPO, si definiscono:



- COMUNI: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc....;
- SINGOLI: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, etc.

Per quanto riguarda le CARATTERISTICHE TECNICHE degli impianti ed attrezzature si definiscono:

- -STRUTTURE AMOVIBILE: struttura che, pur solida e saldamente collegata al terreno, possa essere in ogni momento rimossa dalla posizione in cui era stata impiantata facendo uso di mezzi e tecnologie ordinari ed acquisiti nella pratica costruttiva corrente senza dover far ricorso ad operazioni di demolizione pesante. Tutte le strutture sia fondali che di elevazione che accessorie ai fabbricati principali devono possedere caratteristiche di amovibilità non solo nelle dichiarazioni progettuali ma anche di fatto (ganci, occhielli, golfari di salpamento, fori di imbracatura, ecc.), fatto salvo le opere pubbliche realizzate da Enti Pubblici con caratteristiche di difficile rimozione allorquando ciò sia richiesto per garantire maggiore stabilità e sicurezza. Le caratteristiche di facile/difficile rimozione devono essere necessariamente comprovate con perizia tecnica/giurata.
- STRUTTURE STABILE: struttura che, possedendo sempre il requisito dell'amovibilità, sia pensata per rimanere stabilmente nella posizione di impianto per tutta la durata della concessione.
- STRUTTURA STAGIONALE: struttura che, possedendo sempre il requisito dell'amovibilità, debba essere rimossa dalla posizione di impianto al termine della stagione balneare, così come individuata dall'Ordinanza Balneare della Regione Molise
- SUPERFICIE CUBABILE: Superficie coperta da struttura che risulta chiusa da elementi di tamponamento anche vetrati e/o provvisti di infissi, o sia chiudibile con elementi mobili,



sia da ante che scorrevoli, i quali, una volta aperti, la pongano in diretto collegamento con le superfici esterne.

4.3 TIPOLOGIE DI ATTIVITA' E CONCESSIONI IN RELAZIONE ALLE AREE

4.3.1 Area Libera A1

In tali aree, non servite da stabilimenti balneari, possono essere consentite solo strutture in legno o prefabbricato, fino ad una superficie max di 30 mq, utilizzate per servizi igienici gratuiti, servizi di vigilanza e di primo soccorso. Tali eventuali strutture dovranno preferibilmente essere collocate nella prima zona utile più distante dal mare o a ridosso dell'eventuale fascia erborata. L'istallazione di tali strutture è soggetta al rilascio di concessione demaniale marittima che verrà rilasciata dal Servizio Demanio Marittimo della Regione Molise all'Amministrazione Comunale. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere alla pulizia dell'area nonché ad assicurare il servizio di salvataggio sulle stesse o, in mancanza, ad apporre idonea cartellonistica informativa e monitoria. Tali strutture dovranno rispettare la tipologia indicata ed in ogni caso dovranno essere decorose e armonicamente inserite nell'ambiente circostante.

A tali aree Libere A1, così come previsto dall'art. 1 della Lg n°294 del 27/12/2006 ed al fine di consentire un corretto equilibrio tra aree libere ed aree in concessione, sono state riservate una percentuale non inferiore al 30% dell'intero tratto di litorale di competenza comunale. Ove possibile, sono state inserite in modo tale che alcune di esse sono ad intervallare gli stabilimenti esistenti o di previsione, oltre ad una scelta di localizzazione legata da una facile fruibilità da parte degli utenti in termini di accessibilità, parcheggi, ecc. Anche in tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell'area da parte di persone diversamente abili. Le aree che non ancora rispettano la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 devono adeguarsi alla norma entro 36 mesi dall'approvazione del P.S.C.



In tali aree possono essere realizzate, altresì, strutture in legno o prefabbricate monoblocco, di dimensioni in pianta max 3 x 3 mt, utilizzabili, dietro preventiva autorizzazione, da parte dei Comuni, Guardia Costiera o Enti Pubblici per:

- Rimessa degli attrezzi per pulizia spiaggia
- Creazione di punti di vigilanza per polizia urbana e costiera, per la sorveglianza ed il salvataggio
- Creazione di punti di osservazione naturalistici e di godimento della natura
- Punti di informazione turistica ed alberghiera con collegamento L.A.N. a Comuni e E.P.T.

4.3.2 Aree Libere Attrezzate A2

Per spiaggia libera attrezzata si intende un'area demaniale marittima non servita da stabilimenti balneari, destinata alla libera fruizione per la balneazione e caratterizzata da accesso libero e gratuito. In tale area devono essere garantiti i servizi minimi gratuiti quali la pulizia, il salvamento, i servizi igienici, la sorveglianza ed il primo soccorso a mezzo di strutture amovibili di Tipo D in legno (fino ad una superficie massima di 50 mq. per un'altezza massima di 3.50 mt dall'arenile ove ricade l'orma del costruendo prima della sua costruzione) utilizzabili anche per la mescita e la ristorazione al banco, al fine di assicurare una migliore fruibilità di tale aree alla collettività. Una parte di tali aree può essere utilizzata per il ristoro e giochi. È possibile, inoltre, il posizionamento di ombrelloni a servizio delle strutture per la mescita o ristorazione, destinati anche alla balneazione, in numero massimo di 1 ombrellone ogni 100 mq di area di superficie della concessione corrispondente con valutazione in difetto (Es. Area A2 = 2364 mq - Ombrelloni per balneazione ammessi n° 23). Tale posizionamento può essere effettuato solo in presenza di strutture in legno per servizi igienici con regolare autorizzazione ASL, oltre agli altri servizi minimi garantiti. La fruizione per la balneazione di tutta l'area resta libera, con accesso libero e gratuito.



L'Amministrazione Comunale attrezza e gestisce tali aree direttamente o mediante terzi. In quest'ultimo caso si deve far ricorso alla procedura di cui all'art. 45 bis del Codice della Navigazione, restando la titolarità della concessione, rilasciata dal Servizio Demanio Marittimo della Regione Molise, in capo all'Amministrazione Comunale per l'area su cui insistono le strutture. Sarà applicato il canone ricognitorio di cui all'art. 39 del Codice della Navigazione ed all'art. 37 del relativo Regolamento con riferimento a quelle porzioni di area dal cui utilizzo non si ritragga alcun provento o guadagno. E' compito dell'Amministrazione Comunale provvedere alla pulizia dell'arenile e dell'eventuale fascia arbustiva immediatamente retrostante, nonché alla sicurezza della balneazione in mare. Nei casi di cui all'art. 45/bis del Codice della Navigazione tale onere spetta al soggetto che ha la gestione di tutta l'area o di una rilevante porzione di essa. Tali strutture devono essere decorose e armonicamente inserite nell'ambiente circostante.

Nel Comune di Termoli, essendo il litorale di competenza maggiore di 10 km, sono state previste più zone il cui fronte mare sommato risulta non inferiore a 100 mt.

Deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell'area da parte di persone diversamente abili. Le aree che non ancora rispettano la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 devono adeguarsi alla norma entro 36 mesi dall'approvazione del P.S.C. E' inoltre prevista una A2 Total Inclusive che deve essere attrezzata esclusivamente con strutture il cui utilizzo può essere effettuato autonomamente dai disabili.

Gli accessi a tali aree devono essere individuati mediante tabella realizzata con colori catarifrangenti.

Il Sindaco, tramite Ordinanza emessa annualmente, può destinare un lotto o parte di un lotto A2 a "Spiaggia per cani" che può essere gestita dal Comune o essere data in gestione a soggetti terzi secondo norma.



In particolare le “spiagge per cani” sono aree destinate all’accesso dei cani ed al loro libero svago durante il periodo di balneazione così come indicato dall’ apposita Ordinanza.

Solo a titolo di esempio non esaustivo il gestore deve assicurare che tali aree devono essere recintate, dotate di servizi di smaltimento escrementi e delimitate in mare con boe galleggianti unite da corda galleggiante rifrangente per una profondità max di mt 30,00 dalla linea di riva. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell’area da parte di persone diversamente abili. Le aree che non ancora rispettano la normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 devono adeguarsi alla norma entro 36 mesi dall’approvazione del P.S.C.

I proprietari sono responsabili del comportamento dei loro cani ed alla pulizia degli escrementi.

L’accesso a questa spiaggia, così come delimitata, è consentito ad un numero massimo di due (2) animali per persona. Allo scopo si ricorda che per quanto attiene l’attraversamento della spiaggia adiacenti valgono le norme di conduzione dei cani, ed in particolare l’obbligo di tenere l’animale rigorosamente al guinzaglio e, per le razze che rientrano nelle categorie previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute Sirchia del 9 settembre 2003, anche la museruola;

L’accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale.

I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive quali rabbia-cimurro-parvoviroso-epatite infettiva e leptospirosi. L’accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza;

Il proprietario si dovrà dotare di un idoneo quantitativo di acqua per operazioni di igiene personale e verso l’animale, senza far uso di detersivi.

Il proprietario dovrà provvedere ad un riparo all’ombra per il proprio cane.



I proprietari sono personalmente responsabili del comportamento del proprio cane e degli eventuali danni causati a persone o cose, e conseguentemente essere dotati di idonea assicurazione.

4.3.3 *Zona B: fascia di rispetto*

Sono aree caratterizzate per la presenza di corsi d'acqua, pinete o simili o perché interessate da interventi da parte di Enti Pubblici. Rientrano, altresì, in tali aree quelle escluse dalla delega alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 21/12/1995. In tali aree è consentita la balneazione solo se non sussistono condizioni di pericolo per pubblica incolumità. La balneazione è comunque vietata in presenza di apposita Ordinanza. L'eventuale collocazione dei manufatti non deve contrastare con esigenze di pubblica incolumità e/o interesse pubblico.

4.3.4. *Aree per Concessioni Ordinaria (Stabilimenti a terra o a mare) C1*

Sono previsti in tali aree stabilimenti per la balneazione collocati a terra o a mare con relative cabine spogliatoio, docce, servizi igienici, aree per la preparazione e l'allestimento di cibi e bevande, ristorazione, nonché attrezzature stabili da spiaggia. La tipologia degli stabilimenti, a terra o a mare, è legata alla profondità dell'arenile che dovrà essere accertata dal tecnico progettista dell'opera all'atto della presentazione del progetto di richiesta concessione demaniale. Ove tale larghezza sia superiore a 35 mt, si dovrà applicare la tipologia a terra, ove risulti invece minore o uguale a 35 mt, si dovrà utilizzare la tipologia a mare. Il fronte mare di tali aree, fatto salvo l'esistente, varia da un minimo di 40 mt ad un massimo di 100 mt. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell'area da parte di persone diversamente abili. Le strutture esistenti che non ancora rispettano la normativa per l'eliminazione delle barriere



architettoniche di cui alla Lg 104/92 devono adeguarsi alla norma entro 12 mesi dall'approvazione del P.S.C.

Le aree di ripascimento naturale dell'arenile antistante le aree in concessione potranno essere richieste in concessione esclusivamente annualmente e per il solo utilizzo nella sola stagione balneare tramite presentazione del modello D3 redatto da tecnico abilitato con allegata perizia asseverata, riportante il rilievo dello stato di fatto dell'area delimitata dalla linea di costa (con esclusione dei 5 metri di rispetto), dalla linea di delimitazione concessione (fronte mare) e dal prolungamento dei confini perpendicolari al fronte mare della concessione (nelle schede lotti di ogni concessione sono riportate le direttrici di delimitazioni di tali aree con l'individuazione delle aree). E' espressamente vietata la richiesta di concessione demaniale definitiva di tali aree tramite modello D1. Le domande di concessione temporanea annuale per tali aree possono essere effettuate esclusivamente dal titolare della concessione demaniale confinante.

Sono in alcuni casi stati previsti ampliamenti laterali di concessioni esistenti, così come indicati nelle schede speditive di posizionamento della Regione Molise.

4.3.5. Aree per concessioni speciali (solo ombrelloni) C2

Su tali aree è prevista la sola posa ombrelloni su postazioni fisse, sedie, sdraio, semplici attrezzature di spiaggia, docce oltrechè i W.C. e locali pronto soccorso. Questi ultimi tre manufatti non possono superare una superficie massima in pianta di 30 mq. Tali strutture stabili possono essere realizzate in legno o prefabbricato. Il fronte mare di tali aree può variare da un minimo di 40 ml ad un massimo di 100 ml . In tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell'area da parte di persone diversamente abili.

Le aree di ripascimento naturale dell'arenile antistante le aree in concessione potranno essere richieste in concessione esclusivamente annualmente e per il solo utilizzo nella sola stagione balneare tramite presentazione del modello D3 redatto da



tecnico abilitato con allegata perizia asseverata, riportante il rilievo dello stato di fatto dell'area delimitata dalla linea di costa (con esclusione dei 5 metri di rispetto), dalla linea di delimitazione concessione (fronte mare) e dal prolungamento dei confini perpendicolari al fronte mare della concessione (nelle schede lotti di ogni concessione sono riportate le direttrici di delimitazioni di tali aree). E' espressamente vietata la richiesta di concessione demaniale definitiva di tali aree tramite modello D1. Le domande di concessione temporanea annuale per tali aree possono essere effettuate esclusivamente dal titolare della concessione demaniale confinante.

4.3.6 Aree di ricreazione D

Sono aree destinate alla realizzazione di parchi gioco, zone per la ricreazione ed il riposo. Vi possono essere, altresì, realizzati chioschi stagionali per la vendita di generi vari, edicole, gelaterie e quant'altro necessario per le attività ricreative (ove non in contrasto nello stabilimento e, comunque, a discrezione dell'Amministrazione concedente). Tali aree sono collocate preferibilmente alle spalle degli stabilimenti balneari laddove la profondità dell'arenile lo consenta. In tali aree possono essere realizzate strutture stabili di tipo aperto quali giostrine, luna park, cinema e teatro all'aperto su strutture metalliche e lignee. La previsione di tali strutture deve essere attentamente valutata dal Comune per l'impatto ambientale che le stesse potrebbero avere. Comunque queste devono collocarsi ad una adeguata distanza dagli stabilimenti balneari. Tali aree possono essere destinate anche all'attività di noleggio, locazione e rimessaggio delle imbarcazioni. In quest'ultimo caso possono anche essere ubicate in prossimità della linea di costa e, comunque, in maniera tale da non recare intralcio alle attività delle limitrofe concessioni. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell'area da parte di persone diversamente abili.



4.3.7 Aree di ristrutturazione E

Sono aree soggette a ristrutturazione e consolidamento perché fortemente erose e/o altamente degradate dal punto di vista ambientale e urbanistico. In tale aree possono essere rilasciate provvedimenti per la loro bonifica e/o risanamento solo in favore di Enti Pubblici. Con la riqualificazione di tali aree si dovrà procedere alla riclassificazione delle stesse in base alle tipologie individuate dal P.R.U.A., a seconda della destinazione d'uso che si voglia assegnare loro.

4.3.8 Aree di interesse pubblico F

Sono aree destinate alle opere pubbliche o in corso di realizzazione. Vi rientrano tipologie di opere quali strade litoranee, passeggiate, marciapiedi, piste ciclabili, zone a verde, parcheggi, etc. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell'area da parte di persone diversamente abili. Le aree che non ancora rispettano la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 devono adeguarsi alla norma entro 36 mesi dall'approvazione del P.S.C.

4.3.9 Area per Trabucchi T

Sono aree destinate alle concessioni demaniali attuali e per le future riferite ai "trabucchi".

La loro regolamentazione ed utilizzo è rimandata alla normativa in vigore.



Art. 5 Accessi al Litorale

Sono stati individuati un congruo numero di accessi pubblici al litorale per consentire alla collettività la più completa fruizione della spiaggia. E' stato garantito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, così come disposto al comma 254 dell'Art. 1 della Lg. 296/2006. Al fine di rendere accessibile l'arenile situato a ridosso di estese costruzioni residenziali, di fatto privatizzato ed interdetto con barriere e/o recinzioni, il Comune deve comunque valutare attentamente la previsione di accessi pubblici che ricadano, anche solo in parte, sulla proprietà privata.

Fatto salvo l'esistente, la larghezza degli accessi è fissata in min di 5 mt.

Nel P.S.C., fatto salvo l'esistente consolidato da decenni, sono stati previsti accessi al mare tra un lotto e l'altro, ripristinando anche quelli oggetto di ampliamenti avvenuti negli ultimi due anni all'atto di rinnovo concessione. Gli accessi devono essere realizzati in modo da consentire la fruizione delle spiagge a tutti ivi compresi i soggetti portatori di handicap motori e funzionali. I marciapiedi non possono essere sottratti alla loro finalità principale che è quella di consentire il libero passaggio delle persone.

Art. 6 Stabilimenti a terra, a mare e trabucchi

6.1 Stabilimenti a terra

- 6.1.2 Nel caso di presenza a monte della concessione di sistemi dunali (individuati nelle tavole del P.S.C.), tutti i manufatti dovranno essere posizionati a distanza minima di 15 ml dal piede della duna. In ogni caso è obbligatorio il rispetto delle norme in essere e future circa la protezione ed utilizzo degli ambienti dunali.
- 6.1.3 La superficie degli stabilimenti balneari non potrà superare, per le parti cubabili i 250 mq (si intende parte cubabile quella superficie coperta da



strutture che risulti chiusa da elementi di tamponamento anche vetrati e/o provvisti di infissi, o sia chiudibile con elementi mobili, sia ad ante che scorrevoli, i quali, una volta aperti, la pongano in diretto collegamento con le superfici esterne).

- 6.1.4 L'altezza massima degli stabilimenti e di tutte le strutture facenti parte della concessione è fissata in 3.50 m. dal piano di sistemazione. Per piano di sistemazione si intende l'arenile ove ricade l'orma del costruendo prima della sua costruzione. Per gli stabilimenti esistenti detto limite può essere superato in caso di ampliamento del corpo principale dello stabilimento, regolarmente concesso alla data di pubblicazione delle presenti norme, o di parti annesse allo stesso, per motivi di uniformità e continuità con la preesistente struttura ed in ogni caso nel limite massimo di ml. 4,20 dal piano dell'arenile e mai superiore alla struttura esistente. Gli stabilimenti devono essere realizzati su di un solo livello. La copertura superiore può essere sistemata a terrazzo e sulla stessa possono essere poste anche strutture di ombreggiamento stabili per un'altezza massima pari a m. 2,20 senza alcun tipo di chiusura laterale tale da ostacolare la libera visuale. Tale prescrizione è valida anche per gli stabilimenti esistenti.
- 6.1.5 I limiti di cui ai punti precedenti possono essere superati da tutte quelle strutture (comunque compatibili con gli usi consentiti) di dimensioni ed altezze non riducibili, quali ad esempio acquascivolo, coperture di piscine, ecc., che potranno essere poste negli stabilimenti balneari (esistenti o di nuova realizzazione), anche per dotarli (o già dotati) di impianti di balneazione supplementare, conformi agli standard previsti dal C.O.N.I., per consentire l'utilizzo degli stessi durante tutto l'anno.
- 6.1.6 Le cabine, gli spogliatoi, le docce, i W.C., i depositi e simili, il locale destinato al pronto soccorso possono anche non far parte del corpo di fabbrica dello stabilimento. In questo caso la loro superficie viene computata a parte e la stessa non può eccedere i 180 mq.
- 6.1.7 La superficie occupata da strutture stabili di ombreggiamento (gazebo,



tettoie e simili), sempre che non rientrino nel computo della superficie cubabile, non può eccedere i 350 mq. Le strutture di ombreggiamento non possono essere chiuse per alcun motivo, pena il loro computo come superficie cubabile.

- 6.1.8 I parapetti e le altre strutture di protezione dei terrazzi devono essere realizzati non in muratura o altro materiale opaco ma con ringhiere semplici e lineari, tali da non impedire la libera visuale, di altezza non superiore a quanto previsto dalla legge e non coperti da insegne pubblicitarie e simili.
- 6.1.9 Eventuali insegne pubblicitarie attinenti l'attività del concessionario devono essere apposte sulle facciate del corpo centrale dello stabilimento solo se preventivamente autorizzate.
- 6.1.10 Le insegne recanti la denominazione dello stabilimento devono essere apposte sulla facciata dello stesso e/ò sul portale al suo ingresso. Il materiale utilizzato per queste ultime dovrà essere in legno:
- 6.1.10.1 nel suo colore naturale per i montanti;
- 6.1.10.2 in colori che ben si armonizzano all'ambiente marino per quanto concerne l'insegna vera e propria bifrontale (lato strada/lato mare).
- 6.1.11 E' consentita l'installazione di tecnologie e impianti finalizzati al risparmio energetico (solare termico e fotovoltaico) esteticamente armonizzati con le strutture esistenti, acquisiti i pareri previsti dalla vigente normativa. Sono espressamente vietati gli impianti eolici.
- 6.1.12 Deve essere rispettata la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge L. 104/1992, in modo da garantire la completa fruibilità dello stabilimento da parte di persone diversamente abili. Le strutture esistenti che non ancora rispettano la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Lg 104/92 devono adeguarsi alla norma entro 12 mesi dall'approvazione del P.S.C.
- 6.1.13 Gli stabilimenti di nuova costruzione devono essere preferibilmente posizionati al centro del fronte mare o lungo la linea di confine della



concessione, nel caso in cui la dimensione della profondità dell'area in concessione prevalga in modo rilevante rispetto a quella del fronte mare.

- 6.1.14 La dimensione netta in pianta delle cabine deve essere compresa da un minimo di 2 mq. ad un massimo di 8 mq. con un'altezza media pari a 2,40 ml. Il locale di primo soccorso deve avere un'altezza utile non inferiore a 2,70 ml. e superficie netta in pianta di almeno 10 mq.
- 6.1.15 La superficie di arenile occupata dalla totalità dei manufatti, quali stabilimento, locali di primo soccorso, spogliatoi, docce, W.C., camminamenti fissi, piazzole, piste e pedane, aree a verde ed ogni altra area oggetto di sistemazione stabile, non potrà eccedere 1/3 dell'area in concessione. Non rientrano nel computo delle superfici, ai fini del rispetto del presente articolo, quelle strutture indicate al punto 6.1.4. solamente se conformi agli standard previsti dal C.O.N.I.
- 6.1.16 Per le concessioni in essere è consentito procedere alla totale demolizione dei fabbricati esistenti all'interno dello stabilimento. In tal caso il nuovo stabilimento andrà edificato nel rispetto delle presenti norme. La demolizione che interessi il 60% dell'intero stabilimento è equiparata all'abbattimento totale. Si configura come parziale demolizione un intervento che interessi non più del 60% dello stabilimento. In caso di demolizione parziale si può ricostruire facendo salve le volumetrie acquisite. Ove si proceda all'abbattimento totale di un singolo fabbricato presente all'interno della concessione (che non sia il corpo centrale) lo stesso può essere ricostruito e dislocato nel rispetto dei limiti massimi di altezza previsti dalle presenti norme, facendo salva la superficie già acquisita in ordine allo stesso. Il concessionario può dislocare, all'interno della propria concessione, i fabbricati già assentiti mantenendo comunque le loro unità dimensionali.
- 6.1.17 Eventuali ripascimenti antistanti uno stabilimento che non dovessero essere richiesti in concessione dal titolare dello stabilimento andranno a costituire area libera A1 che non può essere occupata dallo stesso concessionario.



Queste aree di ripascimento naturale dell'arenile antistante le aree in concessione potranno essere richieste in concessione esclusivamente annualmente e per il solo utilizzo nella sola stagione balneare tramite presentazione di modello D3 redatto da tecnico abilitato con allegata perizia asseverata, riportante un rilievo dello stato di fatto dell'area delimitata dalla linea di costa (con esclusione dei 5 metri di rispetto), dalla linea di delimitazione concessione (fronte mare) e dal prolungamento dei confini perpendicolari al fronte mare della concessione (nelle schede lotti di ogni concessione sono riportate le direttrici di delimitazioni di tali aree). E' espressamente vietata la richiesta di concessione demaniale definitiva di tali aree tramite modello D1. Le domande di concessione temporanea annuale per tali aree possono essere effettuate esclusivamente dal titolare della concessione demaniale confinante.

6.2 Stabilimenti a mare

- 6.2.1 La realizzazione di tale tipologia di stabilimento balneare deve essere suffragata da documentati studi geomarini che ne attestino la fattibilità. Si precisa che dovranno essere richiesti in concessione sia l'arenile che lo specchio acqueo su cui insiste lo stabilimento a mare.
- 6.2.2 Gli stabilimenti devono essere realizzati ad un solo livello con strutture rigorosamente lignee per quanto attiene impalcato, passerella e strutture in elevazione in genere, con elementi assemblati per mezzo di piastre, secondo la tipologia riportata nel P.R.U.A. Per la struttura di supporto e sostegno in acqua è ammesso l'uso di pali in legno o profilato di acciaio debitamente trattato.
- 6.2.3 L'impalcato sopra mare deve avere una superficie massima di 300 mq. di cui 200 mq. max possono essere coperti e deve essere posto ad un'altezza min di 3,50 ml. e max 4.00 sul livello del mare
- 6.2.4 L'altezza max degli stabilimenti è fissata in 3,50 ml. misurata dal piano dell'impalcato.



- 6.2.5 Gli stabilimenti, compresa la passerella di accesso, devono rispettare la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. 104/1992 in modo da garantire la completa fruibilità dell'opera da parte di persone diversamente abili. La passerella inoltre deve essere disposta in modo tale da non costituire ostacolo sull'arenile lasciando libera il più possibile, e comunque con un minimo ingombro, la fascia di battigia.
- 6.2.6 Le cabine, i servizi igienici, le docce ed il locale di primo soccorso possono essere disposti a terra o a mare, ma in quest'ultimo caso la loro superficie va compresa nei 300 mq. di impalcato consentito. Nel caso in cui vengano realizzati a terra, la superficie massima consentita è pari a 100mq.
- 6.2.7 Le cabine, utilizzate come spogliatoi attrezzate o meno con servizi igienici, devono avere dimensione minima in pianta pari a 2 mq. e massima di 4 mq. Netti, ed altezza media pari a 2,40 ml.
- 6.2.8 Il locale di primo soccorso deve avere altezza utile non inferiore a 2,70 ml.
- 6.2.9 In ogni caso la superficie di arenile occupata dalla totalità dei manufatti, quali locale di primo soccorso, spogliatoi, docce, W.C.; camminamenti fissi, piazzole, piste e pedane, aree a verde ed ogni altra area oggetto di sistemazione stabile, non può eccedere 1/3 dell'arenile.
- 6.2.10 Ove a seguito di ripascimento uno stabilimento a mare dovesse risultare posizionato in secca sull'arenile, il concessionario avrà cura di smontare l'impianto delle palafitte, della piattaforma e di tutto quello che costituiva lo stabilimento a mare e realizzare ex novo uno stabilimento a terra, uniformandosi ai canoni del P.R.U.A.

6.3 Trabucchi

- 6.3.1 I trabucchi, come noto, sono delle strutture da pesca da terra di antica tradizione. Sono ubicati come risulta dalla tavola di zonizzazione del Comune di Termoli sulla scogliera nord di protezione del Borgo Vecchio e del Porto. Dovranno essere realizzati con strutture rigorosamente ed esclusivamente



lignee utilizzando tecniche e materiali del passato e conservando anche l'aspetto estetico antico.

Le caratteristiche planoaltimetriche:

- L'altezza sul livello del mare dovrà essere non inferiore a 5 mt.
- La superficie scoperta dovrà essere non superiore a 50 mq
- La superficie coperta del capanno dovrà essere non superiore a 20 mq

Le caratteristiche planoaltimetriche indicate e le loro destinazioni d'uso potranno essere oggetto di variazione con atti successivi all'approvazione del P.S.C.

Art. 7 Tipi di opere ed interventi

7.1 Ai fini delle presenti norme e del tipo di provvedimento da adottare per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, i manufatti si intendono così classificati:

- **Tipo A:** costruzioni in muratura ordinaria o intelaiate in c.a. con solai o in c.a. semplice o misto ammorsato rigidamente a cordoli e travi perimetrali, fondate su fondazioni puntuali e continue in cemento;
- **Tipo B:** costruzioni come sopra ma fondate su piattaforma in c.a.
- **Tipo C:** strutture prefabbricate in qualsiasi materiale realizzate su piattaforma in c.a. incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento;
- **Tipo D:** struttura prefabbricata in c.a.v., in acciaio o legno, appoggiate al suolo o interrate o poggianti su travi o pali fondali anch'essi prefabbricati e provvisti di tutti i dispositivi di ancoraggio per la messa in opera e per il salpamento, compresi solo gli eventuali piccoli getti di completamento, i giunti e le mate di risarcitura;
- **Tipo E:** tutte le opere che, non rientrando nei tipi di cui sopra, siano, comunque, rigidamente e stabilmente infisse al suolo

7.2 Tutte le opere dei tipi A,B,C ed E sono associate alla definizione di fissità e inamovibilità o, come detto abitualmente in gergo, "di difficile rimozione". Le



opere del tipo D, per contro, sono associate alla definizione di amovibilità o meglio di “facile rimozione”

- 7.3** Nei lidi come definiti nel punto 4.1., possono essere impiantati solo manufatti di tipo D così come definiti nel punto 7.1
- 7.4** Le opere pubbliche possono essere realizzate da Enti Pubblici con caratteristiche di difficile rimozione allorquando ciò sia richiesto per garantire una migliore stabilità e sicurezza. Le caratteristiche della facile/difficile rimozione devono essere necessariamente comprovate con perizia tecnica giurata ed approvate dagli uffici comunali competenti.
- 7.5** I completamenti, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di impianti e/o strutture esistenti saranno effettuati nel rispetto della presente normativa e le relative domande dovranno essere corredate di tutta la documentazione, grafica e non, necessaria per la verifica di compatibilità e la definizione delle ulteriori eventuali opere che la rendono possibile.
- 7.6** Nelle aree demaniali e marittime ad uso turistico-ricreativo non sono ammesse attività estrattive. Escavazioni, sottrazioni di arena e naturali sedimenti, emungimenti, versamenti, modifiche del regime idraulico, realizzazioni di costruzioni con tipologia edilizia diversa da quelle che siano state assentite ed autorizzate dall'Autorità Competente.
- 7.7** Nelle stesse aree sono invece ammesse piccole attività di ripianamento e di manutenzione degli arenili con sedimenti provenienti da zone di accumulo di arena o con materiali naturalmente depositatisi in banchi di riva e altri materiali morfologicamente compatibili, semprechè tali attività, di lieve entità e limitate all'arenile di competenza della concessione, siano previamente comunicate all'autorità concedente ed essere nel rispetto della normativa reggente in materia.
- 7.8** Sono ammissibili servizi di deposito attrezzi per la manutenzione della spiaggia purchè realizzati con il manufatto principale e con esso connesso.



La superficie va computata nel calcolo della superficie massima ammissibile dell'area. E' assolutamente vietata la realizzazione di annessi precari.

- 7.9** Vanno salvaguardati e conservati gli alberi ed i sistemi originari eventualmente integrandoli con essenze compatibili resistenti all'azione dei venti dominanti previo nulla osta dell'Autorità Concedente.
- 7.10** E' assolutamente esclusa la costruzione di edifici o villaggi turistici residenziali nelle aree regolate dal presente P.S.C.
- 7.11** Possono essere realizzati lungo l'arenile percorsi obbligati con sistemazioni a terra di passerelle in legno removibili e comunque ordinate e ben disposte.

Art. 8 Materiali, processi costruttivi e finiture

Premesso che tutte le strutture devono essere amovibili fatto salvo quanto previsto al punto 7.4 e gli eventuali pali di fondazione sfilabili, si ipotizzano le seguenti tipologie:

8.1 Strutture fondali

- 8.1.A Travi prefabbricate su pali in cls centrifugati, getti ed armature di completamento
- 8.1.B Travi di profilati di acciaio con trattamenti anticorrosione, su pali di legno forte o acciaio infissi nella sabbia

- 8.2 Strutture portanti:** verticali in profilato HE trattati e preverniciati fissati alla base ed in sommità con piastre imbullonate, eventualmente rivestiti in legno lamellare trattato ignifugo, preimpregnato e verniciato; in alternativa pilastri e travi in legno lamellare fissati alla base, in sommità ed agli incastri con piastre e ferramenta in acciaio zincato e tropicalizzato e bulloneria in acciaio inox ad alta resistenza; in alternativa per i locali umidi quali doccie e w.c. cellule prefabbricate in c.a.v. retinato o similari. In alternativa strutture



verticali ed orizzontali in prefabbricato c.a.v. bullonate o operanti di peso proprio.

- 8.3 **Pareti setto in c.a.:** sia ordinario che alleggerito fissate alle altre strutture con tenoni, staffe ed attacchi a baionetta, risarciti con malte siliconiche e feltri di compenso.
- 8.4 **Pareti divisorie:** in sandwich di cartongesso retinato con interposizione di telaio in lamierino zincato da 6-8 d.mi; oppure in sandwich c.s. ma col tegumento esterno in legno preverniciato; ogni altro sistema prefabbricato valido e da porre in opera con giunti staticamente rigidi ma facilmente smontabili
- 8.5 **Pareti esterne:** come da 8.4 ma di maggior spessore (10-16 cm) con interposizione di isolante stirene ad alta densità; nel caso di tegumento ligneo va fatta trattamento antimuffa. Ignifugo ed impregnatura profonda con impregnante positivo. In alternativa sandwich c.s., ma con pannelli di fibra naturale mineralizzata, finiti al vinile e laccate con tinte pastello semimatt.
- 8.6 **Coperture:** per cabine e spogliatoi, pannelli in legno tamburato, tavolato di legno a falda, con superiore tavolato scalettato ed interposta guaina impermeabilizzante oppure con superiore strato di coppi alla romana; in alternativa al tavolato può usarsi l'onduline sotto coppo e un semplice frontalino in legno. Per i prefabbricati copertura come sopra o in tavelloni di c.a. normale o alleggerito (tipo Spirol) o pacchetto di copertura in legno lamellare (travetti secondari con pacchetto perlinato-guaina a vapore ed antipolvere- foglio di isolante tipo Stirodur – camera d'aria e pannello di legno fenolico di spessore min 15 mm con impermeabilizzazione superiore e finitura in coppi alla romana o tipologia simile.). E' possibile il tetto piano anche praticabile a terrazzo in tavelloni in c.a.. In tal caso la struttura portante deve essere realizzata in prefabbricato c.a.v.



- 8.7 **Processi costruttivi:** va assicurata l'assoluta smontabilità delle strutture per cui non saranno ammessi giunti che per essere discolti dovessero richiedere pesanti azioni di demolizione e l'uso di attrezzi demolitori ingombranti e rumorosi. Saranno predilette le giunzioni per mezzo di piastre, bulloni, viti e chiodi. Le giunzioni potranno essere ricoperte per dare luogo alle superfici orizzontali e verticali in progetto, ma tali risarciture dovranno essere realizzate in modo tale da rendere scoperta l'area di giunzione senza azioni di pesante demolizione onde favorire la manutenzione del giunto ed eventuale suo disassemblaggio. La realizzazione della sistemazione dell'area di sedime dei fabbricati e lo scavo dei bulbi per l'alloggiamento delle opere di fondazione dovranno essere effettuati col minor movimento di materie possibile e dovrà essere curato a fine lavori il ripristino dell'area circostante e l'asportazione di ogni residuo di cantiere.
- 8.8 **Orizzontamenti a terra:** la quota del pavimento rispetto all'arenile circostante non potrà eccedere cm. 50. Per l'accesso si dovrà provvedere con scale e rampe per disabili a norma. La struttura della piattaforma sarà realizzata con tegoli cementiti prefabbricati posti a secco poggianti sulle travi di fondazione o direttamente a terra oppure con la realizzazione di una piattaforma in legno. Per le pavimentazioni sono consentiti pavimenti in ceramica o cotto o moduli cementiti colorati (betonelle o simili) posti a secco o con sistemi facilmente rimovibili. Sono vietati massetti e battuti cementiti, armati e non.
- 8.9 **Infissi:** sarà consentito di utilizzare come materiali legno naturale o verniciato e profilati in duralluminio preverniciato. La tipologia è libera in genera, ma vanno esclusi gli infissi a sporgere nelle zone interessate dal transito delle persone.
- 8.10 **Scarichi:** gli scarichi provenienti da servizi igienici, docce, cucine, piovane o altro dovranno essere convogliati nella fognatura comunale, se esistente,



anche per mezzo di impianti di sollevamento ove le condizioni altimetriche lo imponessero. In caso di mancanza di fogna comunale, le acque indicate dovranno essere convogliate in apposito impianto di depurazione idoneo secondo la normativa vigente oppure in fosse settiche stagne con uno o più pozzi di decantazione così come da L.R. Quanto previsto al riguardo dovrà essere adeguatamente contemplato nel progetto per la realizzazione dello smaltimento e sarà valutato ai fini del rilascio del Permesso di Costruire dai competenti organi sanitari e dal settore comunale di competenza.

- 8.11 **Recinzioni:** le aree oggetto di concessione non potranno essere recintate sull'arenile (perpendicolarmente alla linnea di riva) con recinti di nessun tipo né delimitate con corde o altro per non costituire pericolo per la pubblica incolumità. Potranno essere segnalati i limiti di concessione con picchetti o paletti di forma, materiale e dimensioni tali da non costituire pericolo. E' ammessa invece la recinzione degli stabilimenti, parti di esso o della parte parallela alla linea di riva costituente il limite di concessione verso terra purchè realizzate mediante staccionate in legno o prefabbricate semplicemente infisse nel terreno e per altezze non superiori a mt 1.00 dalla linea di terra. In ogni caso tali staccionate dovranno essere di estensione limitata e di minor impatto visivo possibile, lasciando aperture, nei punti liberi, almeno ogni 20 mt.



Art. 9 Obiettivi del P.S.C.

Il Piano si pone l'obiettivo della salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo delle potenzialità turistiche della costa, nel rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti.

Esso garantisce una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione dell'arenile.

Art. 10 Soggetti attuatori

I soggetti attuatori del P.S.C. sono rappresentati dai concessionari. La stessa Amministrazione Comunale, per le aree di proprietà e per le opere pubbliche previste nel presente P.S.C. assume la veste di soggetto attuatore per quanto riguarda le opere di urbanizzazione previste dal presente piano, salva la possibilità di affidare ai concessionari la realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione primaria mediante convenzionamento.

Art. 11 Durata delle Concessioni

Le Concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative hanno la durata e rinnovi indicati dalle norme statali in vigore, fermo restando quanto previsto dal comma 4bis dell'art. 3 del D.L. n. 400/1993 convertito con modificazioni dalla L. n°494/1993. Alla naturale scadenza della concessione è obbligatorio presentare la documentazione completa prevista dal S.I.D., anche se da parte dello stesso concessionario.



Art. 12 Norme di Salvaguardia per i sistemi dunali ed interventi per il potenziamento della vegetazione

I sistemi dunali naturali presenti e consolidati nel tempo per la presenza di vegetazione endemica e per un'altrettanto consolidata morfologia, devono essere salvaguardati rispettando pertanto la costituzione e morfologia naturale. Gli stabilimenti balneari e/o concessioni previste interessate da dune, sono posti a distanza non inferiore a 15 mt dal piede della duna stessa. In ogni caso è obbligatorio il rispetto delle norme in essere e future circa la protezione ed utilizzo degli ambienti dunali.

Le piste di accesso agli stabilimenti, pedonali e/o di servizio, devono assecondare plano-altimetricamente il sistema dunale attraversato ed essere realizzate con tipologia e materiali naturali non invasivi. Sono pertanto escluse pavimentazioni stradali bituminate e lapidee, mentre sono ammessi i sistemi autoincastranti in materiale naturale. Sono può prevedere interventi di ricostruzione e potenziamento della vegetazione tipica spontanea endemica, anche nelle zone destinate a strutture stabili a scopo balneare.


E' espressamente vietata la sosta sulle dune di autoveicoli, camper ed altri mezzi, anche con pali di legno e corde, al fine di una corretta salvaguardia del sistema dunale.

Art 13 Recepimento delle indicazioni contenute nel Piano Territoriale Paesistico di area vasta (PTPAAV)

All'interno dell'ambito di applicazione del Piano Spiaggia Comunale ricadono aree soggette a vincoli paesaggistici dettati dal Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta.

Il territorio del Comune di Termoli non rientra nei quattro ambiti di progettazione e pianificazione urbanistica esecutiva indicati di cui all'art. 34 Titolo V del PTPAAV

L'intero ambito è denominato dal suddetto PTPAAV come "A2N1".



Stralcio planimetrico PTPAAV n.1 (Carta della trasformabilità del territorio – Ambiti di progettazione P1)

In questo ambito ricadono i seguenti elementi di interesse naturalistico (fisico-biologico):

1- ELEMENTO: TORRENTE PONTE TAMBURRO

UBICAZIONE: TORRENTE PONTE TAMBURRO

VALORE: **ECCEZIONALE**

DESCRIZIONE: Vegetazione tipica fluviale associata al leccio (*Quercus ilex*, specie localmente in via di estinzione) che si spinge fino a pochi metri dalla costa.

2 - ELEMENTO: FIUME BIFERNO

UBICAZIONE: FIUME BIFERNO

VALORE: **ELEVATO**

DESCRIZIONE: Vegetazione tipica fluviale costituita in prevalenza da salici (*Salix* spp.) pioppi (*Populus canescens*, *P. Alba* e *P. Nigra*). Fauna pregiata presente: tartaruga d'acqua, germano reale, marziola, alzavola, croccolone, falco di palude, nibbio bruno.

3- ELEMENTO: TORRENTE SINARCA

UBICAZIONE: TORRENTE SINARCA

VALORE: **ELEVATO**



DESCRIZIONE: Vegetazione tipica fluviale costituita in prevalenza da salici (*Salix* spp.) pioppi (*Populus canescens*, *P. Alba* e *P. Nigra*). Fauna pregiata presente: tartaruga d'acqua, germano reale, marziola, alzavola, croccolone, falco di palude, nibbio bruno.

3- ELEMENTO: V. Fontanelle, V. Ponticello, V Tagliacuto, V.dell'eremita, V. San Rocco, T. Rio Vivo

UBICAZIONE: V. Fontanelle, V. Ponticello, V Tagliacuto, V.dell'eremita, V. San Rocco, T. Rio Vivo

VALORE: **ELEVATO**

DESCRIZIONE: Vegetazione tipica fluviale mista a specie quercine.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PTPAAV prevedono determinati possibili interventi a seconda delle zone. Nel caso del Comune di Termoli si applica:

A2N1 : FASCE LITORANEE FORTEMENTE CARATTERIZZATE PER ELEMENTI NATURALI

L'insieme è definito dagli arenili, dai tratti di discontinuità dell'edificazione tra i centri litoranei, dai residui del preesistente sistema dunale, dalla vegetazione costiera naturale ed antropica quali le pinete costiere e la vegetazione pioniera litoranea, considerato il valore strategico ai fini di un "ripristino" ai sensi di una riqualificazione ambientale e paesaggistica, ed ai fini di tutelare un difficile ed instabile equilibrio dell'ambiente costiero compromesso dal peso dei fattori antropici e la sua funzione di protezione per le stesse aree interne.

USI COMPATIBILI:

Nelle zone A2N1 gli usi compatibili sono ammessi entro 30 metri da infrastrutture viarie pubbliche (strade, ferrovie e parcheggi) con andamento parallelo alla linea di battigia.

Nelle aree comprese all'interno della fascia di cui al precedente comma che sono soggette a PPE, in attesa della loro redazione, sono comunque ammesse opere a.3 collegate direttamente all'uso balneare.

Al di fuori delle aree di cui ai precedenti commi, per le strutture edilizie esistenti sono ammesse solo interventi di manutenzione e restauro, con esclusione di qualsiasi opera che comporti alterazione delle caratteristiche visive e paesaggistiche d'ambito.



Sono usi compatibili :

a.1 non comportanti volume

a.1.1 opere di attrezzamento (percorsi attrezzati, maneggi, sentieri, piste pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc)

a.1.2 opere di fruizione (parchi, giardini, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, impianti sportivi)

a.1.3 piccoli impianti per servizi igienici e manufatti per il soccorso, chioschi fissi per servizio di ristoro

a.2 comportanti volume

a.2.1 opere di accesso, di stazionamento, di distribuzione (sedi di club e/o associazioni, stabilimenti balneari, stabilimenti per cure elioterapiche, termali ecc., centri sportivi polivalenti complessi)

a.2.2 strutture scientifiche culturali, orti botanici, musei e strutture in genere per l'esposizione

a.3 mobili

a.3.1 chioschi ed edicole, parchi giochi e lunapark, teatrini all'aperto, campeggi

c11(ferrovia): uso infrastrutturale

Nello specifico, fermo restando quanto riportato nelle Norme indicate, gli interventi previsti nel PSC del Comune di Termoli risultano compatibili al P.T.P.A.A.V. e dovranno necessariamente rispettare le seguenti condizioni in riferimento alla loro localizzazione:

- I complessi dunali naturali presenti e consolidati nel tempo per la presenza di vegetazione endemica e per una altrettanto consolidata morfologia, nel rispetto di quanto previsto dal P.T.P.A.A.V. (art. 23) e della citata normativa relativa ai siti SIC e ZPS, dovranno essere salvaguardati rispettando la costituzione e la morfologia naturale.
- Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del P.T.P.A.A.V., cioè che per le zone A2N1 gli usi compatibili (nel caso specifico quello culturale/ricreativo - uso balneare) sono ammessi entro 30 m da infrastrutture viarie pubbliche (strade, ferrovie e parcheggi) con andamento parallelo alla linea di battigia, i manufatti relativi alle strutture balneari dovranno sempre essere compresi nei limiti suddetti.



- eventuali stabilimenti balneari previsti in arenili interessati da dune, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m 15 dal piede della duna stessa.
- tutte le piste di accesso agli stabilimenti o pedonali e/o di servizio, da realizzarsi sia da parte del privato che da parte del Comune con un organico progetto, dovranno assecondare planoaltimetricamente il sistema dunistico, ove presente, ed essere realizzate con tipologia materiali naturali. Sono pertanto escluse le pavimentazioni stradali bituminose e lapidee, mentre sono ammessi i sistemi lignei.
- nelle zone destinate ad aree per scopo balneare devono essere previste dai richiedenti zone per interventi di ricostruzione e potenziamento della vegetazione tipica spontanea ed endemica.
- la ricostruzione del corpo dunoso con o senza movimenti di terra e l'inserimento di vegetazione possono essere previsti solo all'interno di specifici progetti elaborati nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia ed approvati dagli Enti preposti.
- la manutenzione e la pulizia della zona dunale retrostante le concessioni degli arenili deve essere effettuata con l'osservanza delle norme del Piano Paesistico e della specifica normativa vigente ed è posta a carico del titolare della concessione, previo presentazione di idonea documentazione fotografica effettuata pre e post intervento da presentare al Comune.

Art. 13 Validità

Il P.S.C. ha validità ed efficacia, nei limiti del quadro del sistema legislativo e normativo vigente.

In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici, prevalgono le previsioni della tavola di zonizzazione a scala di maggiore dettaglio.

In caso di difformità tra le presenti Norme e gli elaborati grafici, prevalgono le presenti Norme e le norme del P.R.U.A.



Art 14 Documentazione da presentare per la richiesta di concessione

Per la presentazione di domande di concessione aventi come oggetto l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale, è richiesta la seguente documentazione:

- Modello S.I.D. cartaceo in bollo e su supporto informatico con stralcio cartografico S.I.D. con rappresentazione dell'area individuata in coordinate Gauss-Boaga
- Istanza del concessionario, anche con modello D1, indicante l'oggetto della stessa corredata dalla seguente documentazione:
 - o Relazione tecnico-illustrativa-asseverata da un tecnico abilitato dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti
 - o Prenotazione degli identificativi catastali presso l'Agenzia del Territorio competente, come richiesto dal Ministero dei trasporti.
 - o Elaborati grafici asseverati da tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
 - Stralcio catastale in scala 1:1000
 - Stralcio planimetrico generale in scala 1:1000
 - Planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500
 - Piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi da realizzare in scala 1:100
 - Tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi da realizzare in scala 1:100
 - Minimo n° 2 sezioni delle opere esistenti e degli interventi da realizzare, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse in scala 1:100



- Elaborato tecnico redatto in sovrapposizione esistente/variazione, evidenziando in nero l'esistente ed in rosso le variazioni in scala 1:100
- Particolari costruttivi della struttura di fondazione, di elevazione e di calpestio in scala adeguata, nonché dei nodi e dei particolari che evidenziano la caratteristica di facile amovibilità delle strutture ed ogni altro particolare idoneo a chiarire la natura dell'intervento(il produttore di elementi prefabbricati dovrà fornire al committente elaborati – disegni, particolari costruttivi, ecc) nonché lo schema generale e particolari costruttivi degli impianti elettrici, idrici e fognari.
- Calcolo delle seguenti superfici: superficie cubabile (chiusa e chiudibile), superficie totale occupata dalle strutture di ombreggiamento, superficie occupata dalla totalità dei manufatti (stabilimento, locali di primo soccorso, spogliatoi, docce,W.C., camminamenti fissi, piazzole, piste e pedane, aree a verde ed ogni altra area oggetto di sistemazione stabile) in concessione
- Documentazione fotografica dei luoghi
- Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali

La facile/difficile rimozione delle strutture da realizzare dovrà essere certificata a mezzo di perizia giurata da parte di tecnico abilitato.

Art 15 Domande di Concessione Giacenti

Le domande di Concessione giacenti alla data di approvazione del presente P.S.C. dovranno essere riformulate ed i progetti adeguati alle presenti norme. Con appositi bandi saranno indicati modalità, procedure e termini per la presentazione delle istanze.